



ELOGIO DELLA PENA DI MORTE

- **Introduzione**

La pena di morte è sempre esistita, esiste e probabilmente esisterà finché l'uomo non si estinguerà.

Alcune civiltà moderne e tutte le più antiche civiltà del passato hanno sempre utilizzato la pena di morte come strumento di giustizia e di sicurezza.

L'Italia fino a pochissimi anni fa la prevedeva nel codice penale militare di guerra.

La stessa Chiesa Cattolica ne ha fatto sempre largo uso, prima con la mannaia, con il rogo e la tortura e poi, ereditando una tradizione francese, con la ghigliottina.

Oggigiorno da più parti, che comunque a mio avviso sono la minoranza, si leva il desiderio di moratorie contro la pena di morte adducendo come motivazione il fatto che solo Dio dà la vita e la toglie.

Ma allora la Chiesa Cattolica, unica portatrice del verbo Divino, ha sbagliato clamorosamente per secoli? Gli Stati Uniti d'America sono forse una nazione incivile? La Cina, che diventerà una delle Nazioni più potenti del mondo, perlomeno dal punto di vista economico, dall'alto del suo miliardo e 300 milioni di abitanti è abominevole? La pena di morte recentemente applicata nei confronti di dittatori quali Ceausescu e Saddam Hussein ha creato forse uno sdegno globale oppure la maggioranza dei terrestri l'ha considerata giusta? E le sentenze capitali del processo di Norimberga nei confronti dei balordi nazisti sono da condannare o da rispettare come straordinari esempi di giustizia umana?

Sono convinto che la maggioranza degli Italiani di qualsiasi confessione politica o religiosa siano favorevoli all'introduzione della pena di morte se pur con una ferrea regolamentazione che si differenzi in senso garantista da quella di altri Stati che la applicano troppo facilmente e per un eccessivo numero di reati.

Da questo punto di partenza cercherò di riflettere su come la pena di morte

possa essere introdotta nel nostro sistema civile con l'unico scopo di addivenire strumento di giustizia, di sicurezza, di prevenzione e di risarcimento morale.

CAPITOLO 1

Il perché della pena di morte in Italia.

Le attuali leggi italiane non garantiscono a sufficienza le vittime di atroci delitti.

Se un paio di balordi entrano in casa tua di notte, stuprano tua moglie e uccidono i tuoi figli a seguito di una rapina, tu italiano non avrai quella che universalmente è da considerarsi giustizia.

I balordi potrebbero al massimo essere condannati all'ergastolo che in realtà non esiste più in quanto il tutto si traduce in massimo 30 anni di carcere. E con le puntuali amnistie ed indulti o con gli assurdi benefici di legge, se in carcere si comportano correttamente, usciranno molto prima e tu non potrai fare nulla se non vivere con il dolore ed in certi casi con l'odio nei confronti delle Istituzioni che consentono tutto ciò.

Coloro che si pavoneggiano di essere contrari alla pena di morte non hanno mai subito direttamente un qualcosa di così spaventoso. Ripetono le stesse frasi secondo le quali tu, cittadino ferito, devi perdonare o dimenticare o accontentarti delle pene inflitte da questo sistema.

Io non ci sto! Arrogo a me il diritto di non sentirmi soddisfatto dell'attuale legislazione contro i crimini orrendi. Occorre introdurre una nuova che in modo molto accurato sancisca i principi fondamentali e le procedure in base ai quali lo Stato può decidere di uccidere un uomo laddove questi sia ritenuto dallo Stato stesso, e cioè dalla collettività, indegno di vivere su questa Terra. Dio non c'entra. Dio ha lasciato a noi la facoltà di decidere il nostro futuro.

Nessuno, neanche la Chiesa Cattolica, è di per se portatrice della verità in tal senso.

Se qualcuno prova a rispolverare il comandamento Divino "non uccidere", deve spiegare perché la Chiesa Cattolica ed i suoi massimi esponenti per secoli hanno ucciso in nome di Dio ben prima della Santa Inquisizione.

Non parlo di giustizia sommaria dove il singolo decide di togliere la vita ad un suo pari.

Io parlo di uno Stato che si deve dare delle leggi in base alle quali una persona colpevole volontario di atroci crimini (e vedremo in seguito di cosa intendo) deve essere giudicata nel modo più accurato possibile ed eventualmente, solo dopo aver analizzato il caso nei minimi particolari e nelle circostanze in cui si è verificato, giudicato colpevole e passibile di

pena di morte.

Nel capitolo seguente proporrò i casi e le procedure che potrebbero portare ad una condanna a morte e se chi legge avrà la voglia di arrivare in fondo, forse capirà che le mie idee non sono fomentate da assurda crudeltà ma sono frutto di anni di riflessioni.

CAPITOLO 2

Quando la pena di morte.

La pena di morte, a differenza di quello che accade in molti Stati che oggi la applicano, deve esser prevista solo in un caso: l'omicidio seppur con le limitazioni che analizzerò in seguito.

Se una persona uccide un'altra persona non automaticamente deve esser condannata a morte. Ci mancherebbe altro....

Il giudice che analizza il reato di omicidio deve sicuramente accertare i seguenti punti fondamentali ed irrinunciabili:

1. L'omicidio non deve essere colposo. E' impensabile applicare la pena di morte nei confronti di una persona che ha ucciso per fatalità un'altra persona. E' il caso ad esempio dell'automobilista che a seguito di un incidente stradale uccide una persona;
2. L'omicidio deve essere come minimo volontario. Qui si apre una grande casistica di omicidi che potrebbero portare ad una condanna a morte. Eccone alcuni esempi:
 - o il rapinatore che entra armato in una banca e, anche per errore, uccide una persona. Il semplice fatto che un balordo entri in una banca per rapinarla con un'arma vera e carica lascia intendere con assoluta certezza che aveva messo in conto la possibilità di uccidere;
 - o il balordo che per qualsiasi motivo pianifica di uccidere un'altra persona e porta a termine il suo intento;
 - o il rapinatore che entra furtivamente in una casa o in una proprietà e, nella foga di convincere il proprietario a consegnare i valori, lo colpisce violentemente tanto da causargli la morte;
 - o il sicario che per mestiere, su commissione, uccide;
 - o il mandante del sicario;
 - o il balordo che sequestra una persona e a causa dei maltrattamenti o per mancanza di assistenza ne provoca la morte;
 - o il cittadino che uccide una persona per farsi giustizia sommaria. Da questo esempio si evince che il diritto a togliere la vita deve

appartenere in primis allo Stato e mai solo al singolo cittadino.

Il tutto può riassumersi così: è passibile di pena di morte colui che ordina di uccidere o uccide in prima persona ponendo in atto volontariamente qualsiasi gesto o comportamento che è universalmente riconosciuto come possibile causa di danno mortale.

3. Le prove contro l'assassino reo di un caso di cui al punto precedente devono essere assolute; nel dubbio non si applica la pena di morte. A tal proposito il garantismo e d'obbligo. La pena di morte è applicabile solo nel caso di confessione spontanea e giudicata veritiera, flagranza di omicidio, testimonianza diretta di almeno 3 persone non imparentate con la vittima e che quindi non avrebbero motivi per testimoniare il falso. In quest'ultimo caso i 3 testimoni devono essere persone giudicate affidabili e che non abbiano mai avuto a che fare con l'omicida; il riconoscimento di quest'ultimo deve avvenire mediante metodi scientifici e le testimonianze non devono minimamente contrastare tra di loro. La prova del DNA non è di per se da intendersi valida per la comminazione di una pena capitale.
4. L'assassino reo di un caso di cui al punto 2 doveva essere capace di intendere e volere nel momento dell'omicidio. L'assunzione di droghe o alcolici che ne abbiano alterato la capacità d'intendere e di volere non danno adito ad una non applicabilità della pena di morte.
5. Laddove siano rispettati in pieno tutti i principi di cui sopra ed il tribunale di 3° grado confermi la pena di morte, questa può essere applicata solo su richiesta specifica di almeno 2 parenti più stretti della vittima ed illustrerò più avanti come.

Questo è un principio rivoluzionario ed iper garantista in quanto sancisce che la pena di morte, oltre ad essere uno strumento di giustizia, di sicurezza e di prevenzione, deve essere uno strumento di risarcimento morale. Chiunque subisca gli effetti di un terribile delitto può con la propria coscienza decidere se perdonare o meno l'assassino.

Ecco un esempio di applicabilità di questo principio: a seguito di una rapina con esplosione di colpi d'arma da fuoco, un balordo uccide una ragazza. Il Tribunale di 3° grado, sulla base dei principi di cui sopra, ritiene applicabile la pena di morte. Affinché questa sia eseguita è necessario che i due parenti più stretti della ragazza uccisa, cioè i genitori, ne chiedano espressamente l'attuazione; se uno dei due non accetta, la pena di morte si tramuta in altro tipo di condanna detentiva. Nel caso in cui ad esempio la ragazza assassinata sia orfana di padre, l'applicabilità dovrà essere richiesta sicuramente dalla madre e come seconda persona da almeno un fratello o in mancanza di questi da almeno un nonno, e così via lungo l'albero

genealogico.

Ne deriva che viene data la possibilità a coloro che hanno un diritto universale al risarcimento morale di decidere se sostenere le mie tesi a favore della pena di morte oppure, anche nel caso in cui si trovino direttamente colpiti dall'atroce delitto, di soprassedere in nome di una rispettabilissima carità Cristiana. Ma questa scelta deve spettare solo a loro e non ai benpensanti. Io escluderei anche la possibilità di grazia da parte del Capo dello Stato. Una eventuale grazia può esser concessa solo da chi ha subito direttamente l'atroce delitto. Vedrei il Capo dello Stato abilitato a concedere una eventuale grazia solo nel caso in cui la vittima non avesse in vita almeno due parenti fino al 7° grado.

Un ulteriore elemento di garantismo è dato dall'introduzione della regola in base alla quale, se il presunto omicida è rinviato a giudizio con la formula "passibile di condanna a morte" (formula che dovrà esser provata nei 3 gradi di giudizio), laddove non abbia sufficienti disponibilità economiche, lo Stato deve garantire il pagamento delle parcelle di qualsiasi avvocato scelto dall'imputato per sostenere la difesa nei 3 gradi di giudizio.

Quanto sopra per evitare che il ricco possa garantirsi, a differenza dell'indigente, una migliore difesa dei confronti di una possibile condanna a morte.

Nel caso in cui l'imputato venisse assolto definitivamente le spese sostenute per la difesa resterebbero a carico totale dello Stato mentre, nel caso di condanna anche parziale (no condanna a morte) le spese dovrebbero esser rimborsate allo Stato dall'imputato in una misura e con le modalità decise dalla sentenza di condanna.

Quanto sopra è da applicarsi solo nell'ambito del codice penale civile. La casistica dei codici penali militari, cioè quelle leggi che si applicano nei confronti di cittadini, perlopiù militari, che in certi casi vi sono assoggettati è troppo ampia e si integra di volta in volta, di missione in missione, con le regole d'ingaggio che spesso conferiscono per legge la licenza di uccidere. Quest'ultima da considerarsi giusta se mirata esclusivamente a salvaguardare la vita del militare e di chi il militare è preposto a proteggere. Sono comunque favorevole ad una reintroduzione della pena di morte anche nella legislazione militare seppur con principi completamente diversi da quelli civili e da quelli esistenti in precedenza.

CAPITOLO 3

Come reintrodurre la pena di morte in Italia.

La reintroduzione nel sistema giudiziario Italiano della pena di morte (in Italia fino a pochissimi anni fa era ancora prevista nel codice penale militare di guerra) può avvenire solo dopo un percorso molto accurato e

democratico. Sicuramente necessiterebbe di una legge costituzionale che di per se necessità di un iter parlamentare complesso ed articolato.

Ma prima di giungere ad ampliare la nostra Costituzione, sarebbe interessante commissionare ad un istituto di ricerca statistico indipendente (e quindi probabilmente straniero) un sondaggio scientifico su un ampio campione di italiani (nell'ordine di decine di migliaia) a cui, dopo aver illustrato le mie proposte e le mie soluzioni garantiste, si chiedesse semplicemente: favorevole o contrario, con la possibilità di rispondere "non so" che, per maggior garantismo, dovrebbe esser considerata come risposta contraria.

In ogni caso converrete con me sul fatto che in Italia è assolutamente vietato proporre una eventuale reintroduzione della pena di morte. Nei programmi televisivi l'ordine è parlarne solo per affermarne la contrarietà senza invitare nessun dissenziente a questo dogma.

Anche in quei programmi con interviste all'uomo qualunque della strada, mai nessun intervistatore ha avuto il coraggio di chiedere: "ma lei è favorevole o contrario alla pena di morte" per timore di una ovazione a favore della reintroduzione regolamentata. E sulla carta stampata la musica non cambia.

Laddove, come io ne sono sicuro, la maggioranza assoluta degli italiani si dicesse favorevole alla reintroduzione della pena di morte regolamentata, allora il Parlamento ne dovrebbe prendere atto ed invece di promuovere sterili moratorie a livello mondiale (sterili perché non convinceranno certo gli Stati Uniti o la Cina o i Paesi islamici ad abolirla dai loro ordinamenti) dovrebbe intraprendere un percorso legislativo, magari con una commissione bicamerale, per reintrodurla nel nostro ordinamento giudiziario.

Un eventuale approvazione della legge costituzionale con meno dei 2/3 del Parlamento darebbe adito anche ad un referendum costituzionale che porterebbe ad un voto confermativo o abrogativo da parte di tutti gli italiani.

E' ovvio come durante tutto questo percorso formativo e decisionale il principio della par condicio debba sempre vigilare sullo strapotere mediatico delle lobby laiche e religiose che potrebbero influenzare i parlamentari e successivamente i cittadini chiamati all'eventuale referendum costituzionale. Il sacrosanto principio della par condicio dovrebbe quindi vigilare su una equa ripartizione delle risorse mediatiche per consentire di divulgare in egual misura ai pro ed ai contro le loro ragioni.

Laddove la pena capitale fosse reintrodotta nel nostro Ordinamento, occorrerebbe prevedere una vacatio legis di 2 anni durante i quali lo Stato dovrebbe provvedere ad una capillare informazione sulle modalità e

soprattutto sui motivi che possono portare un cittadino ad essere condannato a morte.

Nelle scuole medie inferiori e superiori dovrebbero esser previsti degli incontri con magistrati che illustrino chiaramente e con esempi la materia, nonché con psicologi che agiscano sulla prevenzione dei delitti che possono portare ad una condanna capitale.

Anche nelle stesse carceri, covo di possibili assassini, occorre fare azione preventiva mediante il dialogo.

CAPITOLO 4

Come eseguire la condanna a morte.

Non è facile uccidere un uomo a sangue freddo. Io personalmente non ci riuscirei. Se si trattasse di dover difendere i miei affetti più cari, sul momento potrei anche uccidere per legittima difesa ma non ci riuscirei in un secondo momento.

Per questo motivo è opportuno che prima di reintrodurre la pena di morte si discuta circa le sue modalità attuative.

Il principio irrinunciabile è che al condannato a morte non si debba minimamente infliggere dolore durante l'esecuzione capitale. Lo scopo della pena di morte è negare il diritto alla vita a chi non merita di vivere con i suoi simili e non punirlo corporalmente affliggendogli dolori.

Occorre scegliere e standardizzare una procedura che consenta al condannato di trapassare senza accorgersene. Sono quindi da escludere metodi quali l'impiccagione, la sedia elettrica, la fucilazione, il veleno, il gas o altro metodo cruento.

Non è neanche accettabile che un condannato a morte debba restare anni chiuso nel cosiddetto braccio della morte in attesa dell'esecuzione. La condanna a morte deve esser applicata entro un termine di poche settimane dalla sentenza passata in giudicato. In queste settimane si dà la possibilità a coloro che possono concedere la grazia, cioè coloro che hanno subito l'atroce delitto, di accordarla o meno.

L'unica soluzione capitale indolore è quella farmacologica. Il condannato, senza che se ne accorga, deve esser indotto ad una situazione di incoscienza a cui debba sopraggiungere, senza soluzione di continuità, la morte. Da qui l'approvazione di una procedura minuziosamente dettagliata che non consenta errori di sorta.

In questa ottica è opportuno selezionare e formare il personale preposto alla procedura mortale (quello che in passato era chiamato boia). La sua identità deve esser protetta per evitare ritorsioni o condanne morali che possano ledere la sua vita privata.

All'esecuzione capitale devono poter partecipare di diritto i familiari stretti della vittima, il collegio giudicante e, su richiesta a numero chiuso, qualsiasi cittadino maggiorenne. Il tutto deve esser filmato e tenuto riservatamente agli atti. Durante l'esecuzione non deve esser consentito ai presenti di fare commenti o manifestazioni né di scattare personalmente fotografie o girare filmati. La grazia da parte dei familiari titolari a concederla (coloro che a seguito della condanna in 3° grado ne hanno richiesto espressamente l'esecuzione) può esser accordata fino all'ultimo istante ed è irrevocabile.

Al fine di perseguire anche lo scopo di prevenzione, è necessario che l'avvenuta esecuzione sia pubblicizzata attraverso i mass media senza diffusione di immagini.

CONCLUSIONI

La pena di morte deve esser reintrodotta nel sistema giudiziario italiano solo se finalizzata a perseguire i seguenti fini:

1. GIUSTIZIA intesa come togliere il diritto alla vita solo a coloro che volontariamente si macchiano di crimini orrendi;
2. SICUREZZA intesa come impedire definitivamente ad un balordo di reiterare di atroci delitti;
3. PREVENZIONE intesa come scoraggiare i balordi a compiere atroci delitti per il timore di una probabile pena capitale. A tal proposito è indispensabile che nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo siano previste decine di ore in cui personale altamente qualificato illustri agli studenti in ogni suo aspetto la tematica della pena di morte.
4. RISARCIMENTO MORALE alle vittime che la pensano come me (le altre possono sempre rinunciarvi).

FINE

© Luca Spadini - 2007 ©

luca@spadini.org